

RELAZIONE TECNICA

RELATIVA ALLA DELIBERA 29 DICEMBRE 2004 N.248/04

MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE MATERIA PRIMA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE E REVISIONE DEL CORRISPETTIVO VARIABILE RELATIVO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO

1. Introduzione

La presente relazione tecnica illustra l'impianto dell'intervento oggetto del provvedimento e le finalità ad esso sottese, intervento che si articola:

- nella modifica delle modalità di aggiornamento della componente materia prima definite dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 novembre 2002 (di seguito: delibera n. 195/02); come più ampiamente illustrato nel paragrafo 3, tale modifica si rende necessaria a seguito dei significativi mutamenti delle condizioni di approvvigionamento della materia prima sia nei mercati internazionali, sia nei mercati all'ingrosso, verificatisi negli ultimi anni per effetto dei cambiamenti normativi e strutturali intervenuti nel settore; tra le citate trasformazioni si evidenzia, tra l'altro, un congiunturale ed impreveduto aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi assunti a riferimento per la determinazione del prezzo del gas nei contratti internazionali nel periodo successivo all'adozione della delibera n. 195/02, ossia nell'arco temporale compreso tra il 2003 ed il 2004;
- nella revisione del valore del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, facente parte delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla delibera 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: delibera n. 138/03).

2. Contesto normativo

Storicamente, la disciplina delle modalità di aggiornamento della componente materia prima è stata sempre funzionale alla determinazione del prezzo del gas venduto al consumatore finale. Per comprendere il contesto normativo entro il quale il provvedimento in oggetto si iscrive, è necessario ricordare in primo luogo che, in base al combinato disposto dell'articolo 22, comma 2, e dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), dall'1 gennaio 2003 l'attività di vendita di gas ai clienti finali è completamente liberalizzata e pertanto, pur essendo sottoposta ai generali poteri di regolazione dell'Autorità, è sottratta alla regolazione di carattere tariffario in senso stretto.

In conseguenza di quanto sopra, la disciplina delle modalità di aggiornamento della componente materia prima ha assunto nel tempo un rilievo diverso.

Infatti, anteriormente alla data dell'1 gennaio 2003, essa incideva sulla disciplina delle tariffe di fornitura ai clienti finali, disciplina originariamente contenuta nei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi, e successivamente sostituita da quella definita con la delibera dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: delibera n. 237/00).

In particolare, l'Autorità è intervenuta sulle modalità di aggiornamento con la delibera 23 aprile 1998, n. 41/98 e con la delibera 22 aprile 1999, n. 52/99 (di seguito: delibera n. 52/99), ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2, comma 12, lettera e), dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 481/95. Nello specifico:

- l'articolo 1, comma 1, stabilisce che il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), dispone che l'Autorità stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe;
- l'articolo 3, comma 5, rimanda all'aggiornamento delle tariffe in relazione al costo dei combustibili fossili.

Successivamente, con il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, successivamente convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238, il Governo è intervenuto in materia di tariffe, protraendo l'efficacia delle determinazioni tariffarie adottate dall'Autorità anteriormente all'1 agosto 2002, fino all'adozione:

- da parte del Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 481/95;
- da parte dell'Autorità, delle conseguenti determinazioni attuative e comunque fino al 30 novembre 2002.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: dPCm 31 ottobre 2002) sono stati quindi emanati criteri aventi ad oggetto le metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi variabili. In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del dPCm 31 ottobre 2002 l'Autorità è delegata a:

- a) definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricità e gas, anche successivamente all'apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato;
- b) definire metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione alla componente dei costi variabili, che minimizzino l'impatto inflazionistico, in particolare prevedendo frequenze di aggiornamento congrue con l'obiettivo di ridurre gli impulsi inflazionistici dei prezzi dell'energia, sotto il vincolo di tutelare la piena economicità delle imprese produttrici di energia, nel più generale rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo.

Sulla base di tali criteri, oltre a quanto previsto in materia dalla legge n. 481/95, l'Autorità ha adottato la delibera n. 195/02.

Quasi contestualmente all'adozione della delibera n. 195/02, l'Autorità, in vista della completa liberalizzazione dell'attività di vendita che si sarebbe realizzata a far data dall'1 gennaio 2003, ha definito un sistema di tutele a garanzia dei clienti finali che sino alla predetta data si trovavano nella condizione di cliente non idoneo.

Tale sistema si giustifica in considerazione della "debolezza" che caratterizza tali clienti finali (corrispondenti sostanzialmente ai piccoli clienti del c.d. mercato civile, con consumi inferiori a 200.000 Smc annui). Di tale debolezza avrebbero potuto approfittare

gli esercenti l'attività di vendita in sede di negoziazione delle condizioni economiche dei contratti di fornitura di gas.

A tal fine, l'Autorità ha fatto leva sul potere, riconosciutole dall'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/94, di adottare, nei confronti degli esercenti i servizi di pubblica utilità (tra cui rientra anche l'attività di vendita), direttive concernenti l'erogazione dei servizi medesimi (articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95).

In particolare, l'Autorità, sulla base di tale leva, ha adottato la delibera 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: delibera n. 207/02), mediante la quale ha previsto, tra l'altro, che gli esercenti l'attività di vendita:

a) nei contratti di fornitura in essere con i predetti clienti finali, continuassero ad applicare le condizioni economiche determinate sulla base della delibera n. 237/00 e della delibera n. 195/02, sino all'accettazione, da parte di detti clienti, di nuove condizioni economiche proposte dagli esercenti;

b) proponessero ai predetti clienti finali, unitamente alle condizioni economiche dagli stessi definite, condizioni determinate sulla base di criteri definiti dall'Autorità con proprio provvedimento (provvedimento che, una volta adottato, si sarebbe sostituito automaticamente alla delibera n. 237/00 ai fini di cui alla precedente lettera (a)); per contro, sino all'adozione di tale provvedimento, le condizioni che gli esercenti erano tenuti a proporre sarebbero state formulate sulla base della delibera n. 237/00).

In attuazione della delibera n. 207/02, con la delibera n. 138/03, l'Autorità ha definito i sopra citati criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas.

In particolare, l'Autorità, con la delibera n. 138/04, ha isolato una serie di "componenti" e "corrispettivi", corrispondenti ai vari segmenti della filiera del gas i cui costi vengono trasferiti dall'esercente al cliente finale. Con riferimento al segmento dell'approvvigionamento del gas all'ingrosso, la delibera n. 138/03 rinvia, ai fini dell'aggiornamento della componente materia prima, alla disciplina definita dalla delibera n. 195/02.

La disciplina di aggiornamento della componente materia prima, pertanto, allo stato attuale incide non su tariffe, sebbene su condizioni economiche che devono essere offerte ai sensi della soprarichiamata delibera n.207/02, ma non sono vincolanti per le parti, le quali rimangono libere di concordare il prezzo per il servizio reso.

3. Le modifiche al metodo di aggiornamento previsto dalla delibera n. 195/02

Con la delibera n. 195/02, sulla base delle esplicite indicazioni del dPCm 31 ottobre 2002, e in particolare al fine di evitare fermenti inflazionistici, l'Autorità ha proceduto ad una revisione del meccanismo di aggiornamento delle tariffe in vigore e nella fattispecie a:

- modificare la frequenza di aggiornamento delle tariffe, portando da due a tre mesi l'intervallo tra un aggiornamento e l'altro; è stato mantenuto l'aggiornamento delle tariffe il primo giorno di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ciascun anno, al fine di conservare il riferimento all'anno solare, nonché allo scopo

di introdurre un aggiornamento all'1 ottobre, tradizionale inizio dei contratti di approvvigionamento e data di avvio dell'anno termico del trasporto;

- estendere, da sei a nove mesi, il periodo per il calcolo della media mobile dei valori degli indicatori GASOLIO, BTZ E GREGGIO che costituiscono l'indice I_t alle cui variazioni nel trimestre precedente è legato, in misura proporzionale, l'andamento della componente materia prima delle tariffe del gas¹, al fine di accentuare il contributo alla stabilità delle tariffe;
- ribasare l'indice I_t in concomitanza con l'avvio del nuovo sistema, tenuto conto della modifica del periodo di riferimento delle medie mobili e dunque della parziale revisione delle modalità di costruzione dell'indice I_t stesso: è stato, pertanto, posto uguale a uno il valore dell'indice I_t all'1 luglio 2002, ovvero alla data dell'ultimo aggiornamento, sostituendo i valori base del gasolio, dell'olio combustibile BTZ e dei greggi presenti nell'indice I_t ($GASOLIO_0$, BTZ_0 , $GREGGIO_0$) con i valori relativi al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002.

La delibera n. 195/02 ha invece mantenuto:

- il meccanismo dell'invarianza previsto con la delibera n. 52/99: l'aggiornamento delle tariffe, in misura proporzionale alle variazioni dell'indice I_t , si effettua qualora l'indice differisca, in aumento o in diminuzione, di almeno il 5% rispetto al valore di riferimento adottato in occasione del precedente aggiornamento;
- i coefficienti a , b e c definiti dalla delibera n. 52/99, non essendo stati rilevati, alla data di emanazione della delibera 195/02, presupposti per una loro revisione.

Rispetto alle assunzioni adottate nel processo di definizione della delibera n. 195/02, e in considerazione delle finalità poste dal quadro normativo, l'Autorità ha preso atto:

- dei cambiamenti, sia sui mercati internazionali sia nel mercato all'ingrosso, che si sono verificati negli ultimi anni per effetto di mutamenti strutturali e normativi intervenuti nel settore, quali: l'implementazione delle direttive europee 98/30/CE e 2003/55/CE, l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, lo sviluppo di mercati centralizzati del gas nel contesto comunitario, nonché la progressiva rimozione, su iniziativa della Commissione europea, delle clausole di destinazione territoriale nei contratti di approvvigionamento, che consente di scegliere liberamente il mercato di vendita del gas naturale in tutta Europa; si è inoltre registrato un significativo aumento delle transazioni nel mercato all'ingrosso, con un discreto numero di imprese attive in questa fase;

¹ L'indice I_t assume la seguente forma funzionale:

$I_t = a \text{ GASOLIO}_t / \text{GASOLIO}_0 + b \text{ BTZ}_t / \text{BTZ}_0 + c \text{ GREGGIO}_t / \text{GREGGIO}_0$ dove i coefficienti a , b e c sono indicati nella delibera n. 195/02 pari rispettivamente a 0,49, 0,38 e 0,13. La componente materia prima QE si aggiorna secondo la formula $\Delta QE = QE_0 \times (I_t - I_{t-1})$.

- dell'imprevedibile quanto eccezionale mutamento, rispetto alle condizioni di mercato esistenti e valutabili nel 2002, dello scenario di riferimento per i prezzi energetici nei mercati internazionali: in particolare, vi è stata evidenza di un congiunturale ed inaspettato aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi²;
- del fatto che la suddetta dinamica di incremento dei prezzi energetici sia dovuta almeno in parte a pratiche speculative e congiunturali sul mercato internazionale del greggio.

L'Autorità ha quindi ritenuto opportuno avviare un procedimento per la revisione, alla luce di tutti i possibili elementi conoscitivi, delle modalità di aggiornamento della componente materia prima. Al fine di acquisire ulteriori elementi sulle effettive condizioni di costo nel mercato degli approvvigionamenti di gas naturale, in particolar modo per quanto concerne le importazioni³, l'Autorità ha emanato la delibera n. 188/04 per la richiesta, ai soggetti importatori titolari di contratti annuali e pluriennali di informazioni e documenti relativi ad accordi e contratti di approvvigionamento del gas naturale.

Alcuni dei soggetti destinatari della richiesta hanno avanzato ricorso avverso la delibera n. 188/04 presso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (di seguito: TAR Lombardia). In data 17 novembre 2004 il TAR Lombardia ha temporaneamente accolto, fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di merito della controversia, la domanda di sospensione "alla sola parte della delibera in cui è prescritto che gli importatori di gas naturale abbiano a fornire all'Autorità informazioni circa i nomi dei loro fornitori ed i prezzi stabiliti nei singoli contratti di importazione". Sono tuttavia pervenute all'Autorità le risposte di 30 operatori. Di queste, un numero significativo conteneva gran parte dei dati e delle informazioni richieste (nome dei fornitori, volumi, prezzi medi mensili, costo del trasporto internazionale), mentre una minoranza (comprendente però alcuni dei principali importatori) presentava solo elementi descrittivi.

Le informazioni acquisite nell'ambito della richiesta dati ai sensi della delibera n. 188/04, congiuntamente a quelle trasmesse nell'ambito della consultazione⁴ e a quelle già in possesso dell'Autorità, anche in esito all'Istruttoria conoscitiva congiunta dell'Autorità e dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sullo stato della

² Per quanto concerne i valori medi del Brent, si è passati dai 24\$/barile del novembre 2002 ai circa 50 \$/barile dell'ottobre 2004.

³ L'Autorità non ha tenuto conto della produzione nazionale dato che il suo contributo all'approvvigionamento nazionale è decrescente nel tempo.

⁴ Nell'Allegato 1 è riportato l'elenco dei soggetti che hanno presentato osservazioni al documento per la consultazione del 30 novembre 2004 "Aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso" (di seguito: documento per la consultazione del 30 novembre 2004).

liberalizzazione del mercato del gas, avviata con delibera dell'Autorità 20 febbraio 2003, n. 13/03 e conclusasi con delibera 17 giugno 2004, n. 90/04 (di seguito: Istruttoria conoscitiva congiunta), hanno comunque permesso di predisporre alcune modifiche della metodologia attuale, in modo da renderla maggiormente rispondente alle attuali condizioni di mercato.

Con il provvedimento in commento si è ritenuto necessario intervenire, pur confermando sostanzialmente l'impianto della delibera n. 195/02 (mantenimento della periodicità trimestrale delle cadenze di aggiornamento, riferimento alle medie mobili a nove mesi degli indicatori scelti nell'indice e la soglia di invarianza posta al 5%):

- modificando alcuni elementi della metodologia di aggiornamento, quali i coefficienti adottati nell'indice di riferimento e i riferimenti per le quotazioni dei greggi (si veda il paragrafo 3.1);
- integrando l'attuale metodologia di aggiornamento con la previsione di una clausola che attenui l'incidenza delle quotazioni dei prodotti petroliferi, qualora l'andamento delle stesse non rientri in un predeterminato intervallo di prezzo (di seguito: clausola di salvaguardia) (si veda il paragrafo 3.2).

3.1 Modifica dell'indice dei prezzi di riferimento

Nonostante si stiano sviluppando anche in Italia nuove modalità di approvvigionamento presso i mercati centralizzati del nord Europa, le cui condizioni sono indipendenti dall'andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi, il legame a queste ultime per il calcolo del prezzo del gas acquistato risulta ancora predominante.

Per questa ragione non si ritiene opportuno mettere in discussione il riferimento ai prezzi dei prodotti petroliferi assunto nella definizione dell'indice I_t per l'aggiornamento della componente materia prima. Tuttavia, il paniere di riferimento composto da GREGGIO, BTZ e GASOLIO è stato aggiornato in base alle seguenti considerazioni:

- analizzando i consumi di gas naturale in Italia per settore d'uso, si evidenzia una progressiva riduzione nel tempo della quota di gas naturale consumata in sostituzione del gasolio e un incremento di quella consumata in sostituzione dell'olio combustibile BTZ. In dettaglio, tenendo conto dei poteri calorifici e dell'indicizzazione della quota materia prima basata sui prezzi al kilogrammo, la quota sostitutiva del gasolio è passata dal 52,9% nel 1999 al 49,5% nel 2003 e, corrispondentemente, quella sostitutiva dell'olio combustibile BTZ dal 47,1% al 50,5%. Tali dati testimoniano, nei segmenti di utilizzo finale del gas naturale, l'aumento della quota di consumo relativa al settore termoelettrico (tipico utilizzatore di olio combustibile), rispetto al settore civile (al quale comunemente viene ascritta la domanda di gasolio). La sempre maggiore incidenza dei consumi nel settore termoelettrico appare inoltre destinata ad accentuarsi nel prossimo futuro;
- durante la fase di consultazione alcuni operatori hanno obiettato che, trattandosi della definizione di modalità di indicizzazione di condizioni economiche destinate alla tutela di un mercato sostanzialmente civile, il costo della materia prima dovrebbe essere parametrato rispetto al suo principale sostituto in tale specifico settore, e cioè al gasolio. Da tale argomentazione deriva la richiesta avanzata da alcuni operatori di aumentare ulteriormente il valore del coefficiente relativo al

gasolio nel calcolo dell'indice I_t per l'aggiornamento della quota materia prima. Tuttavia, l'esistenza di transazioni a livello di mercato all'ingrosso non rende più giustificabile un legame tra il costo di approvvigionamento del gas e il settore di utilizzo dello stesso. Infatti, nelle attuali condizioni di mercato è ormai impossibile segmentare ciascun flusso di approvvigionamento per settore di utilizzo, dato che l'acquirente del gas all'ingrosso può rivendere indifferentemente il gas in tutti i settori d'uso finale. Appare pertanto più opportuno il riferimento ad un prezzo unico per la materia prima ceduta nella fase all'ingrosso, che tenga conto della possibilità di utilizzo del gas nei diversi settori;

- i dati e le informazioni relativi ai contratti a disposizione dell'Autorità non presentano un quadro univoco e non risultano altresì coerenti con quanto espresso in consultazione dagli operatori circa il peso del gasolio nelle formule di indicizzazione del costo della materia prima. Non è stato in ogni caso rilevato un peso della componente gasolio più accentuato rispetto agli altri prodotti petroliferi.

Di conseguenza, con il presente provvedimento si intende rivedere i coefficienti adottati nell'indice I_t , introducendo un'indicizzazione della componente materia prima basata per il 46% sul BTZ, per il 41% sul GASOLIO e per il 13% sul GREGGIO (a fronte della precedente *set* di pesi: 38% per il BTZ, 49% per il GASOLIO e 13% per il GREGGIO). Tale modifica ha lo scopo di dare maggiore rispondenza alle reali situazioni verificate nella fase di importazione e alle condizioni praticate nei mercati all'ingrosso. Infatti, dal processo di raffinazione di un barile di greggio si ottengono in media $\frac{1}{3}$ di prodotti pesanti quali l'olio combustibile e $\frac{2}{3}$ di prodotti leggeri come il gasolio. Pertanto, scomponendo il coefficiente del 13% assegnato al GREGGIO mediante i rapporti sopraccitati (e quindi attribuendo un ulteriore 5% all'olio combustibile e un ulteriore 8% al gasolio) il riferimento alle quote sostitutive del gas naturale nei mercati di sbocco precedentemente citate (49,5% per il gasolio e 50,5% per l'olio combustibile) appare ben approssimato dai nuovi pesi.

E' opportuno inoltre sottolineare come i prezzi dei prodotti petroliferi e del greggio non intervengono direttamente nella definizione del valore della componente materia prima, come avviene spesso nelle formule di prezzo utilizzate nei contratti di compravendita (ad esempio se $P_{gas} = a P_{oil} + \dots$). Tali prezzi sono invece utilizzati in rapporto ai valori di riferimento per definire la dinamica della componente materia prima. In altre parole, l'aumento della quota dell'olio combustibile non incide sulla componente materia prima in valore assoluto riducendone il valore, ma solo come variazione relativa rispetto al valore di BTZ_0 .

Lo spostamento dei prodotti di riferimento verso l'olio combustibile è inoltre coerente con l'uso del gas naturale che è sostanzialmente termico, mentre il gasolio è ormai utilizzato nel nostro Paese soprattutto per l'autotrazione (82% nel 2004 contro il 9% per usi di riscaldamento e il 9% per altri usi).

Scopo dell'intervento descritto è pertanto quello di assicurare che le variazioni della componente materia prima, che vengono riversate sul cliente finale attraverso l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, siano coerenti con l'andamento del mercato, e soprattutto riflettano comportamenti efficienti degli operatori. Si è quindi ritenuto opportuno intervenire con le modalità e i tempi previsti dal presente provvedimento, tenuto conto:

- delle inderogabili esigenze di tutela del cliente finale (il quale, si ricorda, non ha possibilità di ottenere migliori condizioni economiche sul mercato, stante l'attuale grado estremamente ridotto di concorrenzialità di tale mercato);
- dell'esistenza nella fase del mercato all'ingrosso di soluzioni contrattuali differenziate, sia per durate contrattuali che per scelta delle modalità di indicizzazione, esito di precise scelte commerciali e del portafoglio di clienti finali di ciascun fornitore.

Infine, è stato necessario modificare i riferimenti adottati per le quotazioni dei greggi: alla luce della diminuita rappresentatività dei greggi adottati nella precedente formulazione dell'indice dei prezzi di riferimento, è stato assunto per l'indicatore GREGGIO il valore del *Brent dated*. Questo riferimento è stato scelto in ragione della sua caratteristica di diffusa notorietà e rilievo nella contrattualistica internazionale, che si riflette anche in una semplificazione delle attività di copertura finanziaria. Nell'ambito della consultazione non sono emerse indicazioni univoche su tale modifica, né sono stati indicate particolari controindicazioni.

Nella ridefinizione dell'indice I_t , si ritiene necessario confermare la validità del valore base della quota materia prima (QE_0) così come calcolato dalla delibera n. 52/99 e fissato alla data dell'1 luglio 2002, pari a 3,1510 euro/GJ. Non si è altresì ritenuto opportuno procedere al ribasamento dell'indice I_t , in concomitanza con l'avvio del nuovo sistema, in quanto la costruzione dell'indice I_t è rimasta invariata nella sua struttura. La citata introduzione del riferimento al *Brent dated* è avvenuta mantenendo invariato il valore pari a 1 dell'indice I_t a luglio 2002: ciò ha reso necessario calcolare il valore $BRENT_0$ come media dei valori del *Brent dated* relativi al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002.

Si è inoltre inteso in questo modo evitare l'introduzione nel calcolo degli aggiornamenti delle componente materia prima di un riferimento a valori dei prodotti petroliferi relativi ad un periodo di forte instabilità dei mercati. Infatti il ribasamento avrebbe richiesto di porre uguale a uno il valore dell'indice I_t , di ottobre 2004, ovvero alla data dell'ultimo aggiornamento, sostituendo i valori base del gasolio, dell'olio combustibile BTZ e del *Brent dated* presenti nell'indice I_t ($GASOLIO_0$, BTZ_0 , $BRENT_0$) con i valori relativi al periodo compreso tra i mesi di dicembre 2003 e agosto 2004, caratterizzato da picchi al rialzo delle quotazioni.

3.2 *Integrazione del metodo di aggiornamento: la clausola di salvaguardia*

Oltre alle modifiche sopra descritte, la particolare e inattesa congiuntura registrata per i prezzi del petrolio negli ultimi mesi ha reso necessaria una integrazione della metodologia per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura prevista della delibera n. 195/02. Tale delibera non contempla infatti specifiche previsioni da adottare a fronte del verificarsi di situazioni anomale sul mercato dei prodotti petroliferi, in quanto il citato recente aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi si è verificato nel periodo successivo all'adozione del predetto provvedimento, ossia nell'arco temporale compreso tra il 2003 ed il 2004.

L'integrazione introdotta nella metodologia è volta a riflettere, anche nelle condizioni economiche per i clienti finali, l'effetto operato dalle cosiddette clausole di salvaguardia nei contratti a monte dei fornitori.

Nella prassi contrattuale, e in particolare nella contrattualistica internazionale, esistono infatti modalità di tutela dei contraenti a fronte di eventi imprevedibili ed eccezionali. Le “clausole di salvaguardia” rappresentano una particolare declinazione di quelle che nel mercato internazionale sono chiamate *hardship clauses*, le quali permettono la rinegoziazione delle condizioni contrattuali nel caso in cui la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa, per il verificarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali, soprattutto di natura economica o tecnologica. Grazie a tali *hardship clauses* possono, quindi, essere stipulati nuovi termini contrattuali che meglio si adattano al verificarsi di nuovi eventi.

Nel caso specifico del mercato del gas naturale⁵ e in particolar modo nella fase dell’approvvigionamento internazionale, esistono prassi contrattuali riconosciute nelle *best practice* del settore. Si è sviluppata infatti una fine contrattualistica capace di fornire salvaguardie non solo del tipo più generale (o indirette) previste dalla *hardship clause*, ma anche in relazione agli eventi più tipicamente legati al settore del gas, quali aumenti a livelli inattesi dei prezzi del petrolio ai quali i prezzi del gas risultano agganciati. Tali clausole possono assumere varie formulazioni; in generale però, oltre ad essere specificatamente legate al prezzo del petrolio, prevedono anche automatismi di applicazione nel caso si registrino aumenti o diminuzioni di tali prezzi oltre certe soglie prefissate. La natura confidenziale di un *know how* specifico come la pratica contrattuale fa sì che essa rappresenti un prezioso patrimonio conoscitivo delle imprese importatrici più efficienti e più abili negozialmente. L’eventuale onere contrattuale di tale inserimento è anch’esso soggetto alle capacità contrattuali degli importatori.

Va tuttavia segnalato che le finalità di tutela riposte nelle clausole sopra descritte possono trovare anche altre modalità di copertura, ad esempio attraverso il ricorso a strumenti finanziari derivati, che permettono di costruire un limite massimo e/o minimo al prezzo del gas, per esempio in termini di prezzo del greggio, anche senza inserire espressamente alcuna clausola nei contratti di approvvigionamento di gas naturale.

Non si può inoltre escludere che gli strumenti citati, fornendo una copertura contro rischi di redditività, generino, in talune situazioni, anche proventi di natura strettamente speculativa. In altre parole non va escluso che, in termini puramente speculativi, un importatore possa decidere consapevolmente di assumersi il rischio del mancato inserimento della clausola di salvaguardia e della mancata previsione di modalità di salvaguardia alternative, al fine di minimizzare il proprio esborso per l’acquisizione del gas in un determinato arco temporale.

In ogni caso, da quanto sopra esposto emerge con evidenza come, tenuto conto della contrattualistica internazionale e nello specifico di quella del settore energetico, sia da

⁵ La pratica è nota, ovviamente con i dovuti distinguo, anche in altri settori energetici, come il mercato petrolifero.

ritenere comportamento efficiente da parte dell'importatore la previsione di qualsivoglia modalità di copertura da rischi di andamenti anomali dei prezzi.

Tale conclusione è stata rafforzata dall'analisi dei dati contrattuali in possesso dell'Autorità.

Nell'ambito della consultazione alcuni operatori hanno espresso una posizione critica nei confronti dell'introduzione da parte dell'Autorità della clausola di salvaguardia nella formula di indicizzazione delle condizioni economiche di fornitura, argomentando che tale clausola non è presente nei propri contratti di importazione. Non sono state tuttavia prodotte evidenze a supporto di quanto sostenuto.

A tale riguardo va osservato che la mera assenza, in un contratto di importazione, di una clausola di salvaguardia non smentisce, di per sé, l'efficacia del parametro assunto dall'Autorità. La deviazione da tale pratica infatti può essere letta come indice di una contrattazione sub-ottimale, naturalmente se non adeguatamente supportata da altre evidenze relative al portafoglio contrattuale specifico dell'importatore.

Ne consegue che, a fronte del registrarsi di un anomalo aumento in termini di prezzi del petrolio sui mercati internazionali, la mancata inclusione di una tale clausola anche a tutela dei clienti finali determinerebbe una sovraremunerazione degli operatori attivi nella fase di importazione a svantaggio dei consumatori e in particolare determinerebbe conseguenze in termini di impatto inflazionistico che l'Autorità è chiamata a minimizzare per esplicita volontà del legislatore. La clausola di salvaguardia è inoltre un ulteriore strumento per contenere la componente speculativa insita nelle quotazioni dei prodotti petroliferi, limitandone l'impatto sull'aggiornamento della quota materia prima.

Il compito dell'Autorità di incentivare i comportamenti efficienti degli operatori, anche al fine di rafforzarne le capacità negoziali, si traduce dunque nell'esigenza di introdurre una disciplina che replichi la prassi contrattuale in uso, in particolare da parte degli importatori più efficienti.

Tale prassi, come già ricordato, prevede clausole di adeguamento dei prezzi legate all'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi in modo tale da attenuarne l'incidenza, qualora tale andamento non rientri in un predeterminato intervallo di prezzo (clausola di salvaguardia), come anche verificato dai dati in possesso dell'Autorità.

Già la disciplina prevista dalle delibere n. 52/99 e n. 195/02 ha introdotto meccanismi di tutela del cliente finale contro la volatilità delle quotazioni cui è indicizzato il valore della componente materia prima. Per quanto riguarda i greggi, tale tutela era rafforzata considerando un paniere di greggi medio e un peso ad esso associato relativamente basso (13%). In ottemperanza a quanto previsto dal dPCM 31 ottobre 2002, l'obiettivo di contenere la volatilità delle quotazioni a scopi antinflazionistici rimane irrinunciabile anche nel provvedimento proposto, al quale però si accompagna un nuovo strumento di tutela associato al valore dalle quotazioni del petrolio (*Brent dated*).

Si ritiene pertanto opportuno confermare il peso pari a 13% attribuito al greggio nel calcolo dell'indice I_t , e provvedere ad integrare la disciplina di aggiornamento con l'introduzione di una formula per il calcolo della variazione della componente materia prima che assicuri variazioni da apportare alla componente materia prima ridotte al 75% quando il prezzo del Brent ricade al di fuori di un intervallo prefissato tra i 20 ed i 35 \$/barile (clausola di salvaguardia).

Il meccanismo adottato si applica in modo differenziato a seconda della variazione registrata tra le quotazioni del *Brent dated* nei diversi aggiornamenti della quota materia prima. In altre parole la clausola di salvaguardia interviene solo su una percentuale della variazione della componente materia prima corrispondente alla quota della variazione delle quotazioni medie del *Brent dated* al di fuori del campo 20 – 35 \$/barile. Gli estremi dell'intervallo in cui la clausola di salvaguardia opera sono determinati considerando i valori stabiliti dall'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) circa la fascia preferenziale di riferimento per i prezzi del greggio. A tale intervallo tra i 22 e i 28 \$/barile è stato aggiunto un ulteriore margine, proponendo, in sede di consultazione, un intervallo di operatività della clausola di salvaguardia al di fuori del campo 18 – 35 \$/barile. A seguito delle indicazioni ricevute dagli operatori durante la consultazione e allo scopo di favorire recuperi di redditività nelle fasi di prezzi molto contenuti, l'estremo inferiore di tale intervallo è stato modificato, incrementandone il valore fino a 20 \$/barile.

L'introduzione della clausola di salvaguardia completa la tutela dei consumatori, evitando il trasferimento sui prezzi finali di picchi al rialzo corrispondenti a rialzi sui mercati petroliferi e garantendo maggiore stabilità alle tariffe. Infatti la dinamica introdotta con la nuova formulazione dà luogo, per valori medi delle quotazioni del *Brent dated* al di fuori dell'intervallo 20-35 \$/barile, a variazioni minori dei prezzi del gas rispetto alle variazioni calcolate mediante le disposizioni della delibera n. 195/02. A titolo esemplificativo si noti che, se pure la ridotta variabilità del prezzo del gas per valori medi delle quotazioni del *Brent dated* superiori ai 35 \$/barile implica una contrazione dei prezzi praticati nelle fasi di quotazioni crescenti, la formulazione adottata consente parimenti riduzioni più contenute nelle fasi di quotazioni calanti. L'equilibrio economico e finanziario delle imprese è dunque assicurato, innanzitutto replicando le condizioni in uso nei mercati internazionali, ma anche permettendo alle medesime imprese di recuperare nelle fasi di discesa i minori aumenti registrati nella fasi di prezzi crescenti.

Dal punto di vista redistributivo la manovra introdotta garantisce una migliore ripartizione dei rischi e dei benefici tra imprese e consumatori temperando sia l'esigenza di remunerare i costi di attività di esportazione/importazione di gas in caso di quotazioni dei prodotti petroliferi eccezionalmente basse, sia la necessità di ripartire più equamente i benefici derivanti da alte quotazioni dei prodotti petroliferi senza che queste ultime si traducano esclusivamente in aumenti dei profitti delle imprese del settore.

4. Gli obblighi degli esercenti l'attività di vendita nei contratti di compravendita all'ingrosso

Alcune società di vendita hanno evidenziato, tramite le osservazioni pervenute in sede di consultazione, che l'integrazione dell'attuale disciplina di aggiornamento della componente materia prima, come delineata nel documento per la consultazione del 30 novembre 2004 attraverso l'introduzione della clausola di salvaguardia, avrebbe prodotto gravi ripercussioni nel mercato nazionale del gas all'ingrosso determinando, in particolare, nei contratti di compravendita in essere, un onere eccessivo in capo all'acquirente, qualora detti contratti non avessero previsto clausole di adeguamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della citata disciplina di aggiornamento.

Si è quindi ritenuto opportuno, in considerazione dell'eccezionalità e della rilevanza dell'imprevisto aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, assicurare adeguata tutela agli operatori attivi nel mercato nazionale del gas all'ingrosso.

Tale finalità può essere adottata mediante una direttiva, adottata in via d'urgenza, che imponga agli esercenti l'attività di vendita, nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere che non prevedono clausole di aggiornamento o di revisione dei prezzi nel caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, di offrire ai propri clienti condizioni economiche coerenti con gli esiti dell'aggiornamento della componente materia prima effettuata sulla base dell'integrazione apportata alla modalità di aggiornamento con il presente provvedimento. L'obbligo riguarda esclusivamente l'introduzione della clausola di salvaguardia in ragione dell'eccezionalità dell'aumento dei prezzi, mentre le altre modifiche apportate dal presente provvedimento, come già avvenuto con riferimento alle modifiche introdotte con delibera n. 195/02, sono rimesse alla normale contrattazione tra le parti.

Quanto alla perimetrazione dei poteri dell'Autorità di intervenire su fasi della vendita di gas naturale diverse da quelle che riguardano i clienti finali, si ricorda che vi è ormai un consolidato filone giurisprudenziale che permette all'Autorità di adottare provvedimenti regolatori che impattano anche sulle fasi liberalizzate della filiera del gas tra cui è ricompresa l'attività di vendita di gas naturale agli utenti intermedi. In altre parole, è stato più volte ribadito che l'ambito di applicazione della legge n. 481/95 non è delimitato alla nozione di servizio pubblico, ma si estende a tutte le fasi della filiera del gas naturale e dunque anche al mercato nazionale del gas all'ingrosso.

5. Revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso

I dati trasmessi ai sensi della delibera n. 188/04, come pure le informazioni desunte, sia pure limitatamente al 2002, nell'ambito dell'Istruttoria conoscitiva congiunta, hanno evidenziato che, a fronte di un prezzo medio all'importazione in linea, se non inferiore, alla media europea, si sono registrate nel nostro Paese iniziative di importazione anche per prezzi sensibilmente superiori alla media europea.

L'Autorità ha inoltre rilevato, nell'ambito dell'attività di vigilanza sui contratti di vendita di gas all'ingrosso, la tendenza ad un'ulteriore riduzione, sia pure contenuta, dei prezzi sul mercato nazionale all'ingrosso rispetto a quella registrata nell'ambito della definizione delle condizioni economiche di vendita fissate con la delibera n. 138/03.

Tali indicazioni lasciano presupporre l'esistenza di margini in grado di sostenere anche iniziative di importazione non in linea con un costo medio europeo ritenuto efficiente, a fronte di una tendenza alla diminuzione dei prezzi all'ingrosso sul mercato nazionale. Va inoltre rilevato che tale tendenza nel mercato all'ingrosso non si è tradotta in un corrispondente beneficio per il consumatore finale oggetto della tutela prevista dalle condizioni economiche di cui alla delibera n. 138/03.

In occasione della definizione di tali condizioni economiche, e in particolare nella definizione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, l'Autorità ha espressamente motivato la ripartizione in misura equa tra esercenti e clienti finali dei benefici derivanti, a quella data, dalle riduzioni di costo già registrate

nel settore nella fase della vendita all'ingrosso, con la necessità di incentivare, nell'attuale fase di apertura del mercato, l'entrata di nuovi operatori. Tuttavia, alla luce delle dinamiche registrate nell'approvvigionamento, nel mercato all'ingrosso e nel mercato finale, tenuto conto della necessità di tutelare il consumatore, di incentivare comportamenti efficienti e di non indebolire le capacità negoziali degli operatori, l'Autorità ritiene opportuno prevedere una riduzione di circa 0,26 cent€/mc del valore attualmente riconosciuto del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, allo scopo di trasferire al consumatore finale i vantaggi di costo inizialmente lasciati al venditore.

Alcune società di vendita hanno contestato, tramite le osservazioni pervenute in sede di consultazione, la prospettata riduzione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, osservando, in particolare, che sulla base della disciplina vigente prima della definizione del presente provvedimento, le medesime società avevano negoziato i rispettivi contratti di fornitura con i clienti finali attualmente in essere ed efficaci sino al 30 settembre 2005. Tali osservazioni risultano fondate, risultando pertanto necessario prevedere che la riduzione del valore riconosciuto del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, determinata sulla base dell'andamento del mercato, ma viepiù finalizzata ad incentivare la negoziazione nei contratti di importazione di prezzi coerenti con il prezzo medio europeo, abbia effetto a partire dall'1 ottobre 2005.

6. Aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il trimestre gennaio - marzo 2005

Con l'applicazione delle nuove modalità di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, per il trimestre gennaio-marzo 2005, con riferimento ai dati del periodo marzo-novembre 2004, l'indice I_t di cui all'articolo 1, comma 1 del provvedimento in commento, registra una variazione pari al 12,0 % rispetto all'indice calcolato all'1 ottobre 2004 come evidenziato dalla seguente tabella:

$GASOLIO_t$	centesimi di euro/kg	30,6778
$GASOLIO_0$	centesimi di euro/kg	21,9137
BTZ_t	centesimi di euro/kg	15,1134
BTZ_0	centesimi di euro/kg	14,1070
$BRENT_t$	centesimi di euro/kg	22,3475
$BRENT_0$	centesimi di euro/kg	18,2503
I_t (1 gennaio 2005)	-	1,237
I_{t-1} (1 ottobre 2004)	-	1,104
$\frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}}$	%	12,0%

Nello stesso periodo di riferimento il valore B_t relativo alle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate dal Platt's Oilgram Price Report, è pari a 39,66 \$/barile e si confronta con il valore B_{t-1} del precedente aggiornamento pari a 34,80 \$/barile.

La variazione della componente materia prima ΔQE , calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 2, della delibera, è pari a 0,0319 centesimi di euro/MJ; tale valore, in considerazione del riallineamento dell'indice dei prezzi di riferimento I_t previsto dall'articolo 4, comma 1, della delibera, deve essere ridotto di 0,0072 centesimi di euro/MJ.

Pertanto dall'1 gennaio 2005 le condizioni economiche di fornitura del gas naturale aumentano di 0,0247 centesimi di Euro/MJ.

Nel periodo marzo-novembre 2004, le quotazioni medie espresse in dollari Usa hanno registrato le seguenti variazioni rispetto al precedente periodo di riferimento: gasolio da 321,18 a 377,54 US\$/MT (+17,5%), BTZ da 174,37 a 185,66 US\$/MT (+6,5%) e Brent da 257,50 a 293,51US\$/MT, (+14,0%), mentre il dollaro Usa ha subito un deprezzamento pari al 0,13% rispetto all'euro (il rapporto US\$/Euro è passato da un valore di 1,226442 ad un valore di 1,228149).

La variazione della componente materia prima comporta un aumento di circa il 2,0% della tariffa media imposte comprese. Per un'utenza domestica media con un consumo pari a 1.400 metri cubi annui, l'aumento determina una maggiore spesa, su base annua, di circa 16 euro al lordo delle imposte.

ALLEGATO 1: elenco dei soggetti che hanno presentato osservazioni al documento per la consultazione del 30 novembre 2004

La presente appendice elenca i soggetti che hanno presentato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas osservazioni scritte al documento per la consultazione del 30 novembre 2004 “Aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso”.

1. AceaElectrabel Trading S.p.A.
2. Adiconsum
3. Aem S.p.A.
4. Agsm Verona S.p.A.
5. Aiget – Associazione Italiana Grossisti di Energia e Trader
6. Anigas
7. Argos Energia S.p.A.
8. Assocarta
9. Assogas
10. Blugas S.p.A.
11. Bp Italia S.p.A.
12. Confartigianato
13. Confcommercio
14. Confindustria
15. Consiagas S.p.A.
16. C.U.R.A.
17. Dalmine Energie S.p.A.
18. Edison S.p.A.
19. Electra Italia S.p.A.
20. Elettrogas S.r.l.
21. Enel S.p.A.
22. Energas S.r.l.
23. Energia S.p.A.
24. Energy Advisors
25. Eni S.p.A.

26. Enoi S.p.A.
27. Eta3 S.p.A.
28. Federenergia
29. Federgasacqua
30. Gas Intensive Società Consortile a.r.l.
31. Gas Natural Vendita Italia S.p.A.
32. Gas Plus S.p.A.
33. Italtrading S.p.A.
34. Linea Group S.p.A.
35. Plurigas S.p.A.
36. So Energy S.r.l.
37. Unogas Energia S.r.l.

29 dicembre 2004

Il direttore della Direzione gas
Claudio di Macco